

presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione con le maggioranze richieste;

che il Tribunale di Camerino ha, altresì, affermato che la proposta di ristrutturazione non poteva ritenersi idonea ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso in quanto a fronte di crediti accertati per oltre 48.000 euro, la ricorrente, al momento dell'omologazione dell'accordo, per sua stessa ammissione, era in grado di soddisfare crediti per non oltre euro 24.052,01;

che la reclamante ha provveduto al deposito della documentazione richiesta dall'art. 182 bis, comma sesto, L. Fall. , ed in particolare della proposta di accordo corredata dalla dichiarazione dell'imprenditore avente valore di autocertificazione attestante la pendenza di trattative in ordine alla proposta con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti;

che, difatti, la proposta di accordo risulta sottoscritta dall'imprenditore personalmente il quale dopo aver reso la necessaria dichiarazione ai fini dell'autocertificazione (*Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 182 bis, comma 6, legge fallimentare, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione del presente atto*), ha attestato ... *che sulla proposta come sopra formulata sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti;*

ritenuto che la disposizione normativa in esame prevede, all'esito della verifica da parte del tribunale della completezza della documentazione depositata e dell'udienza, la comunicazione ai creditori della documentazione stessa e ciò all'evidente fine di consentire ai creditori medesimi di valutare la proposta di accordo e di rendere eventualmente palese la propria volontà di negare la propria disponibilità a trattare e di far eventualmente emergere l'esistenza di una diversa maggioranza quanto ai creditori con i quali sono in corso trattative, mentre non richiede che sia fornita sul punto la prova da parte

dell'imprenditore in ragione della ritenuta idoneità, a tal fine, della sola attestazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, circa la pendenza delle trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti;

che vertendosi in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti deve aversi riguardo ai principi che permeano istituti che, seppur diversi fra loro, sono caratterizzati dalla proposta avanzata dall'imprenditore, quale quello del concordato preventivo, in relazione al quale, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il controllo del Tribunale nella fase di ammissibilità della proposta, ai sensi degli artt. 162 e 163 legge fall., deve avere ad oggetto solo la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa essere svolta una valutazione relativa all'adeguatezza sotto il profilo del merito con la conseguenza che anche quanto alla dichiarazione del professionista, il giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far sì che detta relazione - inquadrabile nel tipo effettivo richiesto dal legislatore, dunque aggiornata e con la motivazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti - possa corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori;

che a tal proposito va rilevato che dalla relazione del professionista risulta ... *che la proposta di accordo di ristrutturazione, se accettata, sia idonea ad assicurare il regolare pagamento, nei termini su indicati, dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare;*

che, peraltro, anche volendo esaminare nel merito la specifica questione riguardante la possibilità di assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo si dovrebbe rilevare che, a fronte di crediti accertati per oltre 48.000,00, risultano crediti vantati dalla società iscritti per complessivi euro 70.778,82, oltre ad un credito verso la Provincia di Macerata per contributi in corso di erogazione, nonché effetti attivi per complessivi euro 54.686,54 e,

dunque, per un importo complessivamente superiore a quello dovuto in favore dei creditori estranei;

che, infine, la intervenuta stipula del contratto di affitto di azienda non può essere qualificato come elemento ostativo quanto alla finalità sopra indicata atteso che lo stesso assicura alla reclamante la ulteriore somma di circa euro 20.000,00 corrispondente al canone del primo trimestre;

che, pertanto, il reclamo deve essere accolto stante la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare ;

che le spese del presente procedimento vanno interamente compensate fra le parti in ragione della novità delle problematiche giuridiche sottese alla fattispecie in esame;

IL CASO.it
P.Q.M.
Accoglie il reclamo proposto dalla Società Agricola [REDACTED] S.r.l. avverso il decreto del Tribunale di Camerino in data 24.04.2012 che revoca e per l'effetto dispone il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di giorni sessanta per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione, redatta dal professionista a norma del primo comma dell'art. 182 bis L. Fall. dinanzi al Tribunale di Camerino, cui si rimettono gli atti. Spese interamente compensate fra le parti.

Ancona, così deciso li 11.07.2012

Il Presidente

Dott. Stefano Formiconi

CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE CIVILE

Visto: Depositato in Cancelleria

23 LUG. 2012

oggi

IL CANCELLIERE